

Ilaria Zuanazzi

Università degli Studi di Torino | ilaria.zuanazzi@unito.it

KEYWORDS

beni culturali ecclesiali; cose sacre; cose preziose; patrimonio monastico;
dismissione dall'uso sacro

ABSTRACT

Il lavoro prende le mosse dall'analisi della rilevanza dei beni culturali ecclesiali per l'ordinamento della Chiesa, per la funzione simbolico-rappresentativa dei valori spirituali incarnati nella tradizione ecclesiale, e rileva la necessità di prevedere appositi strumenti di tutela che ne promuovano la fruizione da parte della comunità. Applicando una interpretazione estensiva della nozione di sacralità, si ritiene di poter estendere ai beni dei patrimoni monastici la qualifica di beni culturali ecclesiali, connotati dai caratteri di preziosità, culturalità e sacralità. Per garantire il rispetto del valore simbolico-sacrale di tali beni anche quando non sia possibile mantenere la destinazione originaria, si propone di adattare, di fronte alla mancanza di norme specifiche, le disposizioni vigenti per la riduzione ad uso profano dei luoghi di culto che stabiliscono precise condizioni e cautele per assicurare il decoro dovuto alla loro dignità intrinseca.

English metadata at the end of the file

Beni culturali ecclesiali e dismissione del patrimonio monastico



Sopralluogo all'ex monastero di Vicopelago durante i lavori della summer school, 28 luglio 2019. Fotografia di Sofia Nannini

BENI CULTURALI ECCLESIALI: UNA CATEGORIA SPECIALE DI BENI DA TUTELARE

Dalla seconda metà del secolo scorso gli ordinamenti degli Stati hanno preso coscienza dell'importanza dei beni culturali, giungendo a elaborare sistemi giuridici articolati di norme dirette a tutelare e a valorizzare il patrimonio culturale, tanto in ambito nazionale quanto in quello internazionale.¹ La specificità di questa categoria di beni giuridici viene individuata sulla base della peculiare utilità che esprimono in rapporto all'interesse degno di protezione, qual è l'interesse culturale. Il valore culturale non è legato ai caratteri di determinati beni materiali che possono essere oggetto di sfruttamento, ma consiste in una qualità intrinseca che viene riconosciuta a beni di natura eterogenea, mobili o immobili, a seguito di un giudizio di valore che ne rilevi la pertinenza al patrimonio culturale di una deter-

minata comunità. Nel modo di intendere la nozione di patrimonio culturale, peraltro, si registra una significativa evoluzione, che ha condotto a una dilatazione dei beni ricompresi in questa figura. Si è passati, infatti, da una concezione umanistica classica della cultura, quale realizzazione del genio individuale che porta alla creazione di un'opera pregevole sotto il profilo estetico e artistico, ma che rappresenta in definitiva l'espressione di una *élite* intellettuale, a una concezione più antropologica della cultura come struttura sociale fondamentale, che rivela lo sviluppo storico e la conformazione del pensiero e dei costumi di una determinata comunità umana, quale si può evincere dal complesso dei monumenti, dei manufatti, dei documenti e degli strumenti, anche di uso quotidiano, che manifestano la mentalità, gli stili di vita e in generale il tipo di civiltà raggiunto da quel gruppo sociale.²

Il valore intrinseco di bene culturale risulta quindi appartenere a una pluralità di beni materiali diversi, accomunati dall'essere espressione dell'evoluzione della cultura di una determinata comunità, tanto che attraverso quei beni la comunità può prendere coscienza non solo delle proprie radici, ma anche della specifica identità attuale. L'interesse alla tutela di tali beni risulta comprendere due sfere intrinsecamente connesse: anzitutto quella della comunità nella sua globalità, e dato che il patrimonio culturale rivela valori che sono universali, si può ritenere che l'ambito di coinvolgimento si estenda all'umanità intera; contemporaneamente, il bene culturale riguarda anche il singolo componente della comunità, il quale riconosce nel suo patrimonio culturale la testimonianza di civiltà che costituisce il substrato assiologico della propria identità individuale, oltre che sociale, e rappresenta pertanto uno stimolo per il perfezionamento della propria personalità.

La peculiarità della rilevanza e della conformazione dei beni culturali ha condotto a riconoscere pure la necessità di adottare azioni specifiche per garantire la loro tutela. In parallelo con l'evoluzione della concezione della cultura, si è registrato un progresso anche nella tipologia delle misure utilizzate per assicurare la protezione e soprattutto la funzionalità dei beni culturali, passando da una tutela statica, diretta alla mera conservazione del bene nella sua integrità materiale, a una tutela dinamica, diretta a valorizzare l'utilità del bene nella sua destinazione universale. Alle azioni di mantenimento e di custodia si aggiungono quindi le azioni che sono dirette a migliorare le condizioni di conoscenza del bene, a promuoverne la rilevanza nel contesto di vita della comunità e a incrementare la sua fruizione da parte di tutti, in modo che la dimensione culturale non resti una qualità inerte, ma svolga una funzione attiva nel vissuto delle persone.³

Sulla scia degli ordinamenti secolari, anche nel diritto della Chiesa viene recepita la nozione di beni culturali come categoria di beni oggetto di speciale considerazione.⁴ La progressiva presa di coscienza della rilevanza di questi beni viene segnata dall'evoluzione della configurazione e delle competenze dell'organismo centrale deputato alla direzione e al coordinamento delle attività in materia. Con la costituzione apostolica *Pastor bonus*, infatti, viene istituita una specifica commissione, la Commissione pontificia per la conservazione del patrimonio artistico e storico, ordinata a "presiedere alla tutela del patrimonio storico e artistico di tutta la Chiesa".⁵ In seguito, il pontefice Giovanni Paolo II, convinto dello stretto rapporto tra fede, arte e cultura, con il *motu proprio Inde a pontificatus* ha modificato il nome della commissione, divenuta Pontificia commissione per i beni culturali della Chiesa, e ha stabilito un rapporto di connessione organica e di collaborazione operativa con il Pontificio consiglio della Cultura.⁶ Quantunque le competenze della Commissione siano rimaste formalmente immutate, il cambiamento di prospettiva viene sottolineato nelle successive allocuzioni del pontefice ai membri dell'assemblea plenaria, laddove si precisa come il cambio di denominazione vale a significare che le finalità della Commissione non devono essere limitate alla sola conservazione dei beni, ma alla "loro organica e sapiente promozione per inserirli nei circuiti vitali dell'azione culturale e pastorale della Chiesa".⁷ Infine, l'opportunità di un coordinamento

più stretto tra gli organismi del settore ha indotto il pontefice Benedetto XVI a trasferire al Pontificio Consiglio della Cultura le competenze della Pontificia Commissione per i beni culturali.⁸

Nonostante il graduale riconoscimento dell'importanza del patrimonio culturale per la vita e la missione della Chiesa, sono ancora relativamente pochi i testi normativi dedicati espressamente ai beni culturali ecclesiali⁹ e soprattutto non è stata elaborata una disciplina organica specifica della materia.¹⁰ Peraltro, non si può dire che manchi del tutto una regolamentazione giuridica, in quanto, oltre alla norme generali che prescrivono la conservazione, la cura, la protezione e la sicurezza dei beni di proprietà degli enti ecclesiastici,¹¹ si possono applicare ai beni culturali anche le norme che circondano di particolari attenzioni alcune speciali categorie di beni, considerate di particolare rilevanza per la comunità ecclesiale e la cui nozione si sovrappone o coincide parzialmente, per diversi aspetti, con quella di beni culturali, vale a dire le *res sacrae* e le *res pretiosae*.

Molti beni culturali ecclesiali, infatti, sono *res sacrae*, ossia cose, mobili o immobili, destinate al culto divino attraverso un atto di dedizione o di benedizione (can. 1171 CIC).¹² Non sono beni *extra commercium*, dal momento che possono essere alienate, ma la loro condizione speciale implica che sia rispettata la dedizione al culto divino, per cui non possono essere adoperate per usi profani o impropri, anche se sono di proprietà di privati o di enti non ecclesiastici. Nella categoria delle *res sacrae* rientrano pure i luoghi sacri, quelli, cioè, che sono destinati al culto divino o alla sepoltura dei fedeli, mediante un atto di dedizione o di benedizione (can. 1205 CIC),¹³ e tra questi una collocazione speciale hanno gli edifici di culto, ossia le chiese, gli oratori o le cappelle private¹⁴ che sono destinati al culto divino a favore della generalità dei fedeli o di determinate comunità. Tutte le *res sacrae* godono di uno statuto speciale che ne garantisce una protezione rafforzata, quale emerge dalle disposizioni che prescrivono di tenerne un inventario, che impongono cautele nel modo di utilizzarle per evitare impieghi contrari al loro decoro, che stabiliscono di osservare controlli maggiori per consentirne l'alienazione e, infine, che chiedono il riscontro di motivazioni serie o gravi per consentire la riduzione allo stato profano.

Anche la nozione di *res pretiosae* può comprendere quella di beni culturali, qualora la preziosità non venga riferita tanto ai materiali di cui sono composte, quanto all'epoca e alle modalità della fattura, risultando pregevoli per valore storico o artistico.¹⁵ Pure per le *res pretiosae* sono previste norme speciali, analoghe a quelle stabilite per le *res sacrae*, dirette a rafforzare la cura nella manutenzione e nella sicurezza.¹⁶

Nondimeno, tenendo conto della particolare pregnanza da riconoscere all'interesse culturale connesso al valore del bene, in considerazione anche dell'evoluzione avvenuta nella concezione più ampiamente antropologica di cultura, occorre chiedersi se il carattere culturale non conferisca al bene una connotazione peculiare, distinta e ulteriore dall'essere pure un bene sacro o prezioso. In effetti, un bene può non essere dedicato al culto o non essere prezioso, ma possedere comunque un valore culturale in ordine alla rappresentazione dell'identità di una determinata comunità ecclesiale. In rapporto a questa valenza culturale bisogna valutare, da un lato, quale sia la sua possibile rilevanza

nella Chiesa e, dall'altro, quale sia il trattamento più appropriato per assicurarne una adeguata e piena valorizzazione. Solo così si potrà ritenere che i beni culturali ecclesiali ricevano una configurazione propria e specifica nell'ordinamento della Chiesa. Al fine di delineare una categoria distinta, si può iniziare dal sottolineare la differenza tra la nozione di bene culturale ecclesiastico e bene culturale ecclesiale: gli uni sono i beni culturali di proprietà degli enti pubblici ecclesiastici,¹⁷ gli altri sono i beni che, indipendentemente dall'appartenenza giuridica, possiedono un valore culturale intrinseco, declinato secondo gli specifici parametri ecclesiali, ossia un valore rappresentativo-simbolico della vita e della missione della Chiesa. La rilevanza di tali beni, pertanto, viene compresa in rapporto all'importanza attribuita alla dimensione culturale quale mezzo di trasmissione e di testimonianza della fede vissuta nelle comunità ecclesiali. Questo riconoscimento è stato il frutto di un approccio rinnovato nei riguardi della comprensione della Chiesa e del suo rapporto con il mondo e la cultura contemporanea, promosso dall'insegnamento del Concilio ecumenico Vaticano II.

La dottrina conciliare, infatti, ha posto in luce come la Chiesa si sia sviluppata nella storia secondo la logica dell'incarnazione, attraverso un progressivo perfezionamento, dalle origini sino ad oggi, della missione evangelizzatrice affidata da Cristo e assistita dallo Spirito santo, che ha condotto all'edificazione del popolo di Dio nelle coordinate culturali delle diverse epoche e dei diversi ambienti umani.¹⁸ Nella dinamicità delle forme di espressione dell'evento ecclesiale emerge il ruolo svolto dall'apertura al dialogo con il mondo e con la cultura, quale dimensione dello spirito che mette gli esseri umani in rapporto tra di loro e li unisce in ciò che hanno di proprio, vale a dire la comune umanità.¹⁹ In questo senso, la cultura costituisce un fattore di strutturazione della stessa tradizione ecclesiale, dal momento che la Chiesa, avendo la duplice natura divina e umana, come comunità umana cammina insieme alle altre persone umane.

La rilevanza riconosciuta alla cultura si fonda anche su di un rinnovato approccio al rapporto tra fede e cultura, che si articola secondo un paradigma biunivoco: se, da un lato, la fede innerva la cultura, ispirando e portando alla creazione di numerose opere che sono espressione di valori religiosi, la cultura, dall'altro lato, rende intellegibile la fede, in quanto traduce le credenze spirituali vissute nel tempo dalle comunità ecclesiali usando le categorie concettuali di una determinata epoca e di un determinato contesto culturale.²⁰ Secondo il principio cristiano dell'incarnazione dell'evento salvifico, dunque, la fede risulta rappresentata nelle molteplici espressioni della cultura, tanto che questi prodotti culturali animati dalla fede possono essere considerati come epifanie del divino, strumenti attraverso i quali è possibile fare esperienza di Dio, che raccoglie in sé tutto ciò che è bello, buono e vero.²¹

Da quanto detto emerge la specificità della categoria dei beni culturali rispetto alle altre tipologie di beni ecclesiastici e la loro peculiare valenza nell'economia dell'ordine salvifico proprio della Chiesa. Quali beni culturali, infatti, sono testimonianza della vita e della missione delle comunità cristiane nella loro evoluzione storica, assumendo un valore analogo e comune

ai beni culturali civili. Del resto, la dimensione religiosa è parte integrante del patrimonio di civiltà di un gruppo sociale e, di conseguenza, l'interesse religioso è un valore da proteggere anche per gli ordinamenti secolari.²² Ma, considerando il rapporto biunivoco tra fede e cultura, se viene letto in un'ottica cristiana il frutto della creatività umana acquista un valore aggiunto, quale continuazione dell'opera della creazione di Dio.

Per questo, il bene culturale ecclesiale, secondo la logica dell'incarnazione, risulta avere una valenza anche teologale, per essere testimonianza della fede cristiana e della tradizione ecclesiale. Si può rilevare, infatti, come le strutture culturali possiedano un significato simbolico-sacramentale nella misura in cui danno forma e figura al messaggio cristiano, rendendo sensibile il mondo dei valori invisibili. Le opere che sono così espressione dello spirito umano animato dallo spirito divino riescono a tradurre e a riportare in fatture materiali i contenuti e le modalità del credere delle comunità cristiane nel corso del tempo e nei diversi contesti culturali.²³ Nell'evolversi delle forme di espressione della fede cristiana emerge anche la testimonianza della tradizione ecclesiale, in quanto i beni culturali ecclesiali prodotti nelle varie epoche manifestano la progressione dell'autocoscienza della Chiesa e il perfezionamento graduale della sua missione nel mondo, quali si sono sviluppate continuativamente nella storia attraverso le diverse esperienze e pratiche concrete di vita cristiana.²⁴ La percezione del carattere ininterrotto della tradizione ecclesiale risulta fondamentale per la stessa continuità dell'auto-comprensione della Chiesa come realtà viva dalle origini sino ad oggi. In questa prospettiva, i beni culturali ecclesiali non costituiscono tanto la documentazione storica di un passato ormai sepolto, ma la memoria permanente di una fede tuttora vivente che continua a plasmare l'identità del popolo dei credenti. La testimonianza contenuta in questi beni, pertanto, continua a promuovere il senso di appartenenza dei fedeli a una comunità che, pur nelle diverse coordinate del tempo e dello spazio, si mantiene unitaria nella fede professata.²⁵ In definitiva, il valore propriamente ecclesiale del bene culturale risulta una connotazione complessa, che deriva dalla combinazione di tre fattori: culturalità, preziosità e sacralità, tutti e tre declinati nella peculiare prospettiva della Chiesa. Così, il carattere culturale è connesso alla capacità di testimoniare la fede vissuta nelle comunità cristiane; il carattere prezioso non guarda tanto al valore materiale quanto al valore spirituale; il carattere sacro è da intendere in senso ampio, non solo in riferimento alla dedizione formale al culto, ma alla categoria del sacramento, come manifestazione del divino attraverso le opere di fattura umana.²⁶

Si può quindi comprendere come per la Chiesa questi beni siano dotati di un valore intrinseco ulteriore rispetto sia ai beni culturali civili, per essere appunto funzionali all'interesse religioso o ecclesiale, sia agli altri beni ecclesiastici, che fanno parte del patrimonio economico degli enti ecclesiastici. Per questo, occorre circondare tali beni di speciale cura e prevedere un trattamento idoneo a promuovere il loro valore e la loro funzione nella Chiesa. Come si è detto, infatti, i beni culturali ecclesiali non sono solo strumenti di attestazione di eventi o di opere passate, ma sono memorie viventi dirette a rappresentare valo-

ri religiosi attuali, che dalle radici nel passato vivono ancora nel presente.²⁷ Dal momento che esprimono l'identità continua delle comunità ecclesiali, tali beni risultano permanentemente utili a promuovere e veicolare l'esistenza e la missione della Chiesa nelle sue diverse finalità: culturali, pastorali e caritative. Le azioni di tutela di questi beni, pertanto, non possono essere solo quelle statiche, volte alla mera conservazione dell'integrità della struttura materiale ovvero alla custodia in musei o archivi, ma, piuttosto, devono assumere una spinta dinamica, mirare cioè a inserire e valorizzare questi beni nei circuiti vitali dell'azione evangelizzatrice della Chiesa, perché siano costantemente fruibili dalla comunità quali segni vivi e vitali di valori perenni.²⁸

IL PATRIMONIO MONASTICO COME COMPLESSO DI BENI CULTURALI ECCLESIALI

Nell'accezione ecclesiale con il termine monastero si intende sia il luogo in cui i monaci o le monache vivono in solitudine e si immergono nel mistero di Dio, sia la comunità che vive la vita religiosa in maniera indipendente, autonoma e autarchica.²⁹ Il monastero in senso proprio, quindi è la comunità *sui iuris* e il complesso degli edifici in cui abita.³⁰ I due elementi non sono separabili, perché risultano intrinsecamente connessi e dipendenti dallo specifico carisma che ispira la forma di vita consacrata del monastero e che informa tanto lo stile di esistenza e di organizzazione della comunità, quanto l'aspetto e la struttura dei luoghi in cui vive. Nel parlare quindi del patrimonio monastico occorre tenere presente questa reciproca interazione e implicazione tra le diverse componenti, spirituali e materiali, di manifestazione dell'esperienza di vita monastica e nel considerare il valore dei beni in esso compresi non si può separare la figura esteriore dal significato simbolico che hanno assunto in rapporto al carisma cui sono funzionali. Tale valore vale tanto per la struttura architettonica esterna dell'edificio del monastero, quanto per i beni mobili e immobili in esso contenuti.

Già da quanto detto si evince come ai beni del patrimonio monastico possa essere applicata la qualifica di beni culturali nel senso specificamente ecclesiale. Il valore intrinseco culturale ed ecclesiale emerge sotto i diversi profili sopra sottolineati della preziosità, culturalità e sacralità. I beni del monastero, infatti, possono essere considerati preziosi per l'interesse storico, artistico o architettonico, ma, se anche non siano pregevoli sotto il profilo dell'epoca di costruzione o dell'aspetto della fattura materiale, sono comunque preziosi sotto il profilo simbolico-rappresentativo, come testimonianza della fede e delle pratiche di vita cristiana.³¹ In questo senso può essere anche apprezzato il loro valore culturale, quale espressione dello spirito umano che ha formato e connotato l'esperienza e l'identità di una peculiare comunità; una comunità che non si può considerare ristretta al solo monastero o gruppo dei monaci, ma che si estende a comprendere anche la società umana più ampia che vive sul territorio e che ha trovato nel monastero un punto di riferimento, per l'offerta di servizi spirituali e caritativi, oltre che un centro di relazioni interpersonali di forte valenza affettiva. Proprio l'insediamento territoriale implica un ulteriore valore culturale del monastero quale elemento paesaggistico che si inserisce e viene a connotare in modo peculiare la conformazione dell'ambiente che lo circonda.

Sotto il profilo più strettamente religioso, infine, al patrimonio monastico può essere riconosciuto il valore di luogo sacro, inteso in senso ampio.³² Il termine "sacro", distinto da profano, vale a designare le manifestazioni del divino o ierofanie nel mondo terreno. A Dio non si attribuisce il carattere di sacro, perché Dio è santo e trascende la distinzione tra sacro e profano; sacre possono essere invece le realtà create (cose, parole o persone) attraverso le quali l'uomo può conoscere e fare esperienza del divino. Le manifestazioni del divino nelle realtà create risultano fondamentali per l'economia del piano di salvezza che si sviluppa secondo la logica dell'incarnazione e attraverso la dinamica del sacramento, per cui Dio si avvale delle realtà visibili e storiche per manifestare e realizzare la sua opera redentrice. Pertanto, al fine di perseguire la sua missione nel cammino del tempo, la Chiesa ha bisogno di queste mediazioni tra il divino e l'umano, cosicché non può prescindere dal ricorrere alle "cose sacre" che, in maniera diversa, consentono di ricevere i doni della grazia divina (sacramenti in senso proprio) ovvero di percepire e sperimentare lo spirito divino (cose sacre in senso ampio).

Quanto detto consente di precisare il significato della qualifica di sacro riferita ai luoghi o alle cose in genere.³³ La dedicazione al culto con atto formale non conferisce ai beni una sacralità oggettiva, altrimenti si cadrebbe nell'idolatria, ma vale ad affermare la sacralità simbolica propria dei segni, ossia degli strumenti visibili nei quali o per i quali si manifesta o si sperimenta il divino. E se si considera che le espressioni del divino possono consistere in attività molteplici ed eterogenee, non solo negli atti di culto ma anche in opere di pietà o di religione,³⁴ si può affermare una sacralità in senso ampio anche di cose o di luoghi che, pure non essendo stati dedicati formalmente al culto, svolgono una funzione di mediazione che rende presente il divino nelle realtà umane. In tal senso si possono definire luogo sacro o cose sacre l'intero complesso dei beni del monastero, non solo la chiesa o la cappella dedicate formalmente al culto, ma anche le altre opere o strumenti funzionali alla vita religiosa, in quanto individualmente o nel loro insieme sono espressione del divino rappresentato dal carisma della comunità monastica. I predetti caratteri di sacralità, preziosità e culturalità dei beni del patrimonio monastico costituiscono altrettanti interessi da tenere presente e da tutelare nel trattamento di questi beni, in particolare nelle circostanze delicate nelle quali è stata soppressa la casa religiosa³⁵ e si rende necessario rivedere il destino dei luoghi e delle cose che appartengono al monastero. In proposito pare infatti opportuno ricordare che se pure venga a cessare l'utilizzo da parte della comunità monastica, non viene meno l'interesse alla tutela del bene, in quanto se ne può dismettere l'uso, ma non si dismette il suo valore intrinseco, sia nella struttura materiale o conformazione esterna, sia nel significato simbolico.

DISMISSIONE DELL'USO DEI BENI DEL PATRIMONIO MONASTICO E PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI ECCLESIALI

Il problema di provvedere ai beni culturali ecclesiali che hanno perso la loro funzione di utilità in rapporto alla destinazione originaria si presenta con sempre maggiore ampiezza e gravità nell'attuale società secolarizzata che vede la drastica

diminuzione del numero dei fedeli, o per redistribuzione della popolazione sul territorio o per abbandono della pratica religiosa, e la riduzione delle vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. La contrazione delle risorse delle comunità cristiane, sia personali che economiche, comporta grossi problemi di sostenibilità gestionale e finanziaria dei patrimoni ecclesiastici composti di beni divenuti inutilizzati ma, quanto meno per i beni immobili, con un rilevante costo passivo di manutenzione. La sfida che le autorità ecclesiastiche stanno raccogliendo con graduale consapevolezza, quindi, è quella di garantire non solo la conservazione materiale e la cura ordinaria dei beni, ma di fare in modo che possano rimanere "vitali" nella rappresentazione del loro intrinseco valore ecclesiale, restando fruibili alla comunità e attivi in usi che rispettino e promuovano il loro significato simbolico.

La questione è oggetto di particolare attenzione soprattutto nei riguardi delle chiese, per le quali sia la normativa universale³⁶ sia altre dichiarazioni³⁷ o documenti particolari³⁸ cercano di definire le condizioni e i metodi per provvedere o alla continuazione della dedicazione al culto divino dell'edificio, anche in contesti diversi da quello originario, ovvero la sua destinazione a usi profani non indecorosi.³⁹ In particolare, si sottolinea il principio di preferenza per la conservazione della dedicazione al culto e quindi l'opportunità di cercare soluzioni che consentano, anche in modo saltuario, di tenere aperta la chiesa alle celebrazioni liturgiche.⁴⁰ La cessazione dell'uso di culto deve essere considerata una eccezione, da giustificare con l'impossibilità materiale di adibire l'edificio al culto, per il suo stato di rovina così grave da non rendere neppure fattibile il restauro,⁴¹ oppure per altre gravi ragioni da valutare caso per caso in rapporto alle circostanze del caso concreto.⁴² Per ridurre la chiesa all'uso profano, peraltro, la normativa prescrive delle condizioni rigorose che limitano la discrezionalità del vescovo diocesano competente e che vengono persino interpretate in modo restrittivo dalla giurisprudenza della Segnatura apostolica nel giudicare sugli eventuali ricorsi, al fine di tutelare sia l'interesse pubblico a conservare la dedicazione al culto dell'edificio sacro, sia il diritto dei fedeli che di fatto frequentavano la chiesa, di poter continuare ad avvalersi per le pratiche di culto di un luogo cui sono legati, o da spirito di affezione o da contiguità territoriale.⁴³ Speciale attenzione viene dedicata in dottrina e in giurisprudenza all'analisi di quali possano essere le cause sufficientemente gravi per giustificare la dimissione dal culto⁴⁴ e quali possano essere gli usi profani che siano comunque rispettosi del valore simbolico-sacrale dell'edificio e che non arrechino alcun danno alla salute delle anime.⁴⁵

Invece, per quanto concerne il patrimonio monastico, benché il calo progressivo delle vocazioni, con la conseguente riduzione delle case religiose, abbia fatto aumentare le strutture non più adibite a monastero e lasciate spesso in stato di abbandono, il problema della salvaguardia dei beni espressivi del carisma monastico non risulta preso in speciale considerazione dalla normativa del codice e dagli altri documenti più recenti dedicati alla vita consacrata.⁴⁶ Nel disporre infatti sul destino dei beni del monastero traslati o soppressi,⁴⁷ non si distingue nel trattamento dei beni con valore solo patrimoniale e quello dei

beni con valore aggiunto ecclesiale e simbolico-sacrale, per i quali non si prevedono speciali cautele o soluzioni di maggiore protezione. Le uniche precauzioni espressamente stabilite, pertanto, restano quelle che riguardano speciali categorie di beni, quali le chiese, in merito alla cessazione della dedicazione al culto, le cose sacre per assicurarne l'uso decoroso⁴⁸ e le cose preziose per quanto concerne l'alienazione.⁴⁹ È indubbio, peraltro, che la peculiare valenza dei beni culturali ecclesiali contenuti nel patrimonio monastico dismesso richiedano una tutela speciale, particolarmente per quelli immobili che, anche per gli alti costi di restauro e di manutenzione, non sono facili da orientare verso funzioni alternative con progetti che siano religiosamente ed economicamente sostenibili.

Una interpretazione che non si attenga rigidamente a una lettura formalistica delle norme, ma che faccia riferimento alla concezione di sacralità in senso ampio, sopra illustrata, potrebbe giungere a considerare cosa o luogo sacro l'intera struttura del monastero, non solo la chiesa o la cappella, ma anche gli altri edifici annessi e persino il terreno circostante, se l'ambiente sia stato ricreato in modo da esprimere lo speciale carisma che ispira quella particolare forma di vita consacrata. In tal modo, ai beni del patrimonio monastico che abbiano questo valore simbolico-sacrale si verrebbe a poter estendere in via analogica, dato che sussisterebbe la medesima *ratio* di protezione, i principi e le disposizioni che sono state elaborate per salvaguardare non solo il decoro, ma pure la vitalità degli edifici dedicati al culto e delle cose sacre in generale. Così, prendendo a riferimento quanto previsto per la dismissione delle chiese, si possono individuare, *congrua congruis referendo*, i criteri che dovrebbero guidare la dismissione pure del patrimonio monastico di rilevanza ecclesiale.

Si può anzitutto applicare il principio fondamentale di conservazione dell'uso sacro⁵⁰ e seguendo questo criterio giungere a delineare una scala di priorità nelle possibili soluzioni da adottare per progettare il riutilizzo del bene, assegnando la preferenza a quella che mantenga la funzionalità del bene nella destinazione originaria. Occorre quindi concentrare ogni sforzo per consentire alla comunità monastica che ha ispirato con il proprio carisma l'istituzione del monastero, di poter continuare a vivere in esso e di fruire delle sue strutture. Solo così viene garantita la piena e autentica valorizzazione del bene, strettamente connessa allo spirito vocazionale che l'ha fatto sorgere e l'ha configurato. Se i motivi che rendono difficile la conservazione del bene sono di indole economica, non possono essere ritenuti sufficienti, da soli, a giustificare la dismissione del bene,⁵¹ ma, piuttosto, devono indurre a ricercare altre fonti di finanziamento che si aggiungano alle altre ordinarie del monastero, anche ricorrendo a progetti innovativi in collaborazione con altre comunità monastiche o associazioni religiose. Così, si può procedere all'avvio, nei locali e nei terreni pertinenziali, di attività economico-commerciali compatibili con lo stile di vita della comunità monastica. O ancora, si può eventualmente adibire gli stessi beni culturali ecclesiali, come la chiesa o il chiostro, a impieghi remunerativi aggiuntivi che non interferiscano con il loro permanente utilizzo per attività liturgiche o religiose, quali il turismo religioso-culturale, mostre temporanee, concerti di musica sacra⁵² o altri eventi compatibili.⁵³ Sarebbero tutte at-

tività culturali e di interazione sociale che non solo non risulterebbero contrarie al decoro del monastero, ma aprirebbero alla fruizione del bene da parte di una comunità umana più ampia.

Se al contrario non sia possibile, per ragioni diverse dalle sole economiche, conservare l'uso del monastero alla comunità monastica originaria, la scelta preferenziale successiva dovrebbe essere quella di mantenere comunque l'utilizzo a favore di una comunità religiosa, devolvendo il patrimonio a un'altra comunità dello stesso ordine o a un altro ordine di vita consacrata, oppure a una associazione dedita a pratiche di culto, di preghiera e di meditazione che possa assicurare una destinazione affine a quella originaria, nel rispetto del valore simbolico della struttura. Se neppure questa soluzione alternativa risulti realizzabile con un progetto sostenibile, si può valutare la possibilità di destinare il monastero a funzioni diverse da quella originaria, cedendo i beni a un altro soggetto che li utilizzi per attività differenti da quelle di religione, purché sempre compatibili con il carattere di luogo sacro in senso ampio della struttura. Nel caso tuttavia che la devoluzione a usi diversi sia permanente e sostitutiva della destinazione originaria, per procedere nell'attuazione del progetto occorre distinguere, all'interno del patrimonio monastico da dismettere, tra edifici dedicati al culto e gli altri beni. Diversamente dai beni con valore sacrale in senso ampio, infatti, per adibire le chiese a usi diversi dal culto divino occorre rispettare le condizioni stabilite dalla normativa per emanare il decreto di riduzione ad uso profano. Peraltro, come si è detto prima, anche se venga a cessare la dedicazione al culto, la chiesa, come tutti i beni ecclesiali con intrinseco valore simbolico, non viene a perdere la dignità di bene sacro in senso ampio, cosicché, nello studio dei possibili impieghi alternativi, occorre valutare quali siano le attività idonee che risultino rispettose del suo carattere sacro.⁵⁴ Oltre alle attività culturali in senso ecclesiale sopra ricordate, si possono aggiungere le attività culturali civili, quelle di educazione e di insegnamento, o quelle di carità e di beneficenza.⁵⁵

Nell'ipotesi della cessione in uso del monastero a soggetti diversi da una comunità religiosa o da altro ente pubblico ecclesiastico, si evidenzia il problema, sotto il profilo giuridico, di come garantire l'effettiva e continua destinazione del bene a usi compatibili con il suo valore ecclesiale. Per questo, in via cautelare, i documenti⁵⁶ suggeriscono di conservare la proprietà del bene e di trasferire agli altri soggetti (organizzazioni di volontariato, enti no profit, enti pubblici civili, soggetti privati) solo il possesso e la possibilità di utilizzare il bene secondo le precise modalità appositamente concordate. In tal modo l'ente ecclesiastico conserva il controllo sull'uso del bene e nel caso di inosservanza delle condizioni pattuite può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento. L'alienazione del bene, invece, deve essere presa in considerazione come soluzione estrema e comunque si deve avere cura non solo di seguire la procedura e gli adempimenti prescritti dalla normativa canonica, ma anche di adottare quegli strumenti giuridici previsti dagli ordinamenti civili che risultano più adeguati a garantire il trattamento confacente del bene.⁵⁷

CONCLUSIONI

Dalle pur brevi riflessioni sopra riportate emerge con chiarezza come il tema dei patrimoni monastici non più adibiti alla loro destinazione originaria sia, al pari di quello delle chiese in esubero e inutilizzate, un problema di estrema gravità, per le implicazioni connesse al valore ecclesiale e simbolico-sacrale dei beni coinvolti, e di urgente necessità, per le dimensioni quantitative del fenomeno in aumento esponenziale. D'altro canto, si tratta anche di una questione particolarmente delicata e complessa, per i molteplici profili che devono essere considerati (pastorali, liturgici, sociali, giuridici, storici, artistici, architettonici, ecc.), tanto da richiedere studi qualificati e strategie integrate, pianificate avvalendosi delle competenze professionali nei diversi campi interessati.⁵⁸ A modo di conclusione si possono delineare sinteticamente alcune linee di azione, con riguardo soprattutto alla prospettiva giuridica.

Appare anzitutto evidente la necessità di integrare e perfezionare la normativa universale dell'ordinamento canonico sui beni culturali ecclesiali, in modo da dettare disposizioni specifiche idonee a promuovere la loro funzione nella Chiesa e a disciplinare anche le ipotesi eventuali in cui tali beni non possano essere più utilizzati per la loro finalità originaria e debbano trovare una diversa collocazione o un impiego alternativo, distinguendo, al fine di individuare i riusi compatibili, a seconda della tipologia (bene mobile o immobile), del valore intrinseco (dedicato al culto o sacro in senso ampio) e del contesto ecclesiale in cui è inserito (diocesi, istituto religioso, ecc.). Le disposizioni devono essere adeguatamente precise e puntuali per essere in grado di guidare le autorità ecclesiastiche competenti nelle decisioni da assumere nelle molteplici fattispecie, non solo a riguardo della procedura e degli adempimenti da seguire, ma anche dei criteri sostanziali da tenere in considerazione nel delineare la soluzione preferibile. Peraltro, le regole stabilite dal legislatore universale devono dettare i principi generali comuni in tutta la Chiesa, ma occorre che siano sufficientemente elastiche per consentire ai legislatori particolari o locali di adattare le norme alle differenti situazioni presenti nei vari contesti giuridici nazionali, nonché per lasciare agli amministratori dei beni la giusta discrezionalità per valutare il modo migliore di provvedere alla loro tutela nelle circostanze particolari del caso concreto. Proprio il ruolo delle autorità competenti a curare questo patrimonio deve essere definito e sanzionato con precisi obblighi nei diversi livelli e ambiti (Pontificio Consiglio della Cultura, conferenze episcopali nazionali, vescovi diocesani, superiori degli istituti di vita consacrata), per sottolineare la responsabilità di provvedere affinché sia adeguatamente valorizzato e destinato al servizio della comunità dei fedeli, attraverso progetti integrati che pianifichino le possibili attuazioni non sull'onda dell'emergenza, ma con programmazioni oculate di medio o lungo termine.

Con tutto ciò, quello che davvero conta è riuscire a rafforzare la presa di coscienza nella Chiesa dei cambiamenti in atto e a diffondere le esperienze virtuose che già si stanno attuando in molteplici situazioni locali, per dar vita a un coinvolgimento più intenso di tutte le componenti del popolo di Dio nel farsi carico della promozione delle testimonianze della propria tradizione

spirituale. Per questo, la disciplina organica dei beni culturali ecclesiali deve puntare non solo a dettare regole efficaci, ma soprattutto ad attivare processi di discernimento, accompagnamento e integrazione.⁵⁹ Come dimostrano le buone pratiche in corso, per elaborare e realizzare progetti che siano umanamente, oltre che economicamente e tecnicamente, sostenibili risultano importanti e imprescindibili sia la collaborazione tra i diversi soggetti interessati alla gestione dei beni, tanto da parte degli enti civili quanto di quelli ecclesiastici, sia la partecipazione attiva delle comunità destinatarie della loro fruizione. Per favorire e intensificare queste dinamiche di sinergia e di sinodalità all'interno dell'ordinamento della Chiesa, occorre, di conseguenza, rinsaldare e ampliare le reti di collegamento e di coordinamento tra gli organismi e gli uffici competenti; istituire nuovi consigli e comitati, ai diversi livelli di governo, che abbiano una larga rappresentatività dei fedeli e siano titolari di una funzione di consultazione previa nella deliberazione dei piani di intervento; incrementare le occasioni di confronto e di scambio di informazioni tra le autorità ecclesiastiche dei diversi Paesi o tra queste e i professionisti o esperti dei diversi settori scientifici, anche attraverso gli strumenti informatici, per approfondire le competenze o per studiare nuove soluzioni. L'adozione di tali misure, o di altre equivalenti, per la tutela dei beni culturali ecclesiali sembra ormai non più rinviabile: non si tratta solo di salvaguardare il passato, ma di promuovere il futuro della missione evangelizzatrice e del dialogo tra la Chiesa e il mondo.

¹ La Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (stipulata a L'Aja il 14 maggio 1954), cui ha aderito anche la Santa Sede, è il primo accordo internazionale che delinea l'identità del bene culturale e promuove l'adozione di specifiche azioni di tutela. Sul regime dei beni culturali, con una attenzione specifica ai beni culturali di interesse religioso, si vedano tra i contributi più recenti: Carlo Azzimonti, *I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano* (Bologna: Edizioni Dehoniane, 2001); Manlio Frigo, "Beni culturali e diritto dell'Unione europea," *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, no. 11 (2010); Isabella Bolgiani, "I beni culturali di interesse religioso tra Intesa nazionale e accordi regionali ("vecchi" e "nuovi")," *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* no. 11 (2012); Carlo Azzimonti, "I beni culturali ecclesiali in Italia," *Quaderni di diritto ecclesiale*, no. 29 (2016): 347-78; Beatrice Serra, "La protección de los bienes culturales de la Iglesia católica: la experiencia italiana," *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, no. 12 (2017); Francesco Passaseo, "La tutela dell'interesse religioso dei beni culturali. Riflessioni tra *ius conditum* e *ius condendum*," *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, no. 2 (2018); Marta Tiganò, "Un 'modello Unesco' per la gestione, in chiave economica, dei beni culturali di interesse religioso?," *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, no. 6 (2018).

² In questa nozione di cultura, pertanto, sono compresi beni di vario genere: storici, artistici, scientifici, etnoantropologici, ecc.

³ In questo senso, si può vedere nell'ordinamento italiano il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. 22 gennaio 2004, no. 42) che prevede, oltre agli interventi di conservazione del patrimonio culturale, anche attività di valorizzazione "dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso" (art. 6).

⁴ Sui beni culturali nell'ordinamento canonico si vedano Rinaldo Bertolino, *Nuova legislazione canonica e beni culturali ecclesiali*, in *Beni culturali e interessi religiosi* (Napoli: Jovene, 1983), 99-165; Luciano Musselli, "Beni culturali nel diritto canonico," in *Digesto delle discipline pubblicistiche II* (Torino: UTET, 1987), 226-28; Giorgio Feliciani, "Chiesa e beni culturali: nuove prospettive della legislazione canonica," in *Scritti in onore di L. Mengoni*, III, (Milano: Giuffrè, 1995), 1851-69; Giorgio Feliciani, "I beni culturali nella normativa canonica universale e nei più recenti accordi concordatari," in *Studi in onore di Piero Bellini*, (Soveria Mannelli, Catanzaro: Rubbettino, 1999), 371-80; Carlo Azzimonti, *I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*, 111-239; Giuliano Brugnotto, "I beni culturali e quelli di interesse liturgico," *Quaderni di diritto ecclesiale*, no. 29 (2016): 90-112.

⁵ Giovanni Paolo II, costituzione apostolica *Pastor bonus*, 29 giugno 1988, art. 99. Nel patrimonio artistico e storico sono ricomprese sia "le opere di qualsiasi arte del passato" (art. 100), sia "i beni storici", tra i quali emergono per importanza "tutti i documenti e strumenti giuridici, che riguardano e attestano la vita e la cura pastorale" (art. 101). La Commissione era costituita presso la Congregazione del Clero e tra le sue competenze rientravano le funzioni di supporto alle attività di raccolta, custodia e conservazione del

patrimonio storico-artistico da parte delle Chiese particolari e degli organismi episcopali (art. 102), nonché di sensibilizzazione del popolo di Dio sull'importanza di conservare questo patrimonio (art. 103).

⁶ Giovanni Paolo II, lettera apostolica in forma di *motu proprio*, *Inde a pontificatus nostri initio*, 25 marzo 1993, art. 4, III. La Commissione diviene autonoma dalla Congregazione per il Clero, con un proprio presidente che fa parte dei membri del Pontificio Consiglio della Cultura, con il quale mantiene contatti periodici. Sul tema si veda Beatriz González Moreno, "Bienes culturales (Comisión pontificia para los)," in *Diccionario general de derecho canónico*, I (Pamplona: Aranzadi, 2012), 696-99.

⁷ Giovanni Paolo II, *Discorso ai partecipanti alla prima assemblea plenaria della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa*, 12 ottobre 1995. L'importanza della valorizzazione dei beni culturali nella missione di evangelizzazione della Chiesa viene sottolineata anche nei successivi discorsi dello stesso Pontefice all'Assemblea plenaria della Commissione, del 25 settembre 1997, del 31 marzo 2000, del 19 ottobre 2002.

⁸ Benedetto XVI, lettera apostolica in forma di *motu proprio*, *Pulchritudinis fidei*, 30 luglio 2012.

⁹ A livello della Sede Apostolica si ricordano le diverse circolari che la Commissione per i beni culturali della Chiesa ha rivolto agli organismi competenti in sede locale ad amministrare i beni culturali, vale a dire le conferenze episcopali, i vescovi diocesani e i superiori degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, in tema di formazione di sacerdoti competenti a curare i beni culturali, della necessità di inventariare e catalogare i beni, della gestione delle biblioteche, dei musei e degli archivi ecclesiastici. A livello nazionale, le conferenze episcopali hanno emanato normative particolari: si veda per la Conferenza Episcopale Italiana il documento *I beni culturali della Chiesa in Italia*, Orientamenti del 9 dicembre 1992.

¹⁰ Nel Codice di diritto canonico della Chiesa latina (CIC) si ritrova un unico canone che prende in considerazione i beni culturali, sotto l'unico profilo di stabilire l'obbligo di redigere un accurato inventario (can. 1283, 2° CIC).

¹¹ Nel Codice di diritto canonico si trovano disposizioni che trattano della conservazione e tutela del patrimonio ecclesiastico (cann. 562, 1171, 1216, 1210, 1220, 1222, 1234, § 2, 1283-1284), degli interventi di restauro (cann. 1189 e 1216), delle precauzioni nelle alienazioni di beni ecclesiastici (cann. 638, § 3, 1190, 1269, 1270, 1290-1292, 1277), della tenuta degli archivi, libri e documenti (cann. 486-491, 535, 555, § 3).

¹² David Andrés Valencia, "Cosa sagrada," in *Diccionario general de derecho canónico*, II, 799-802.

¹³ Attilio Giacobbi e Agostino Montan, *I luoghi e i tempi sacri* (cann. 1205-1253), in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, III (Roma: PUL, 1992), 318-37; Adolfo Longhitano, "Lugar sagrado," in *Diccionario general de derecho canónico*, V, 220-23.

¹⁴ La nozione di chiesa viene data nel can. 1214 CIC: "Col nome di chiesa si intende un edificio sacro destinato al culto divino, ove i fedeli abbiano il diritto di entrare per esercitare soprattutto pubblicamente tale culto". Ciò che caratterizza la chiesa, rispetto agli oratori e alle cappelle private, è appunto la dedicazione al culto pubblico, aperto alla partecipazione indistinta di qualsiasi fedele. Anche le chiese annesse a una persona giuridica, pur avendo come funzione prevalente la celebrazione della liturgia da parte della comunità di fedeli cui sono annesse, sono comunque aperte a tutti i fedeli per l'esercizio pubblico del culto. Per contro, l'oratorio è "il luogo destinato, su licenza dell'ordinario, al culto divino in favore di una comunità o di un gruppo di fedeli che ivi si radunano, e al quale possono accedere anche altri fedeli con il consenso del superiore competente" (can. 1223 CIC), mentre la cappella privata è "il luogo destinato, su licenza dell'ordinario del luogo, al culto divino in favore di una o più persone fisiche" (can. 1226 CIC). Benedict Egeh, "Iglesia (Lugar sagrado)," in *Diccionario general de derecho canónico*, II, 365-68.

¹⁵ Can. 1292, § 2 CIC. Fabio Vecchi, "Cosa preziosa," in *Diccionario general de derecho canónico*, II, 797-99.

¹⁶ Se si considera che spesso le *res sacrae* sono anche *pretiosae*, le disposizioni vengono a coincidere e a cumularsi: per le immagini preziose, ossia insigne per antichità arte e culto, il restauro deve essere disposto con licenza scritta dell'Ordinario dopo aver sentito i periti (can. 1189 CIC); per beni sacri e preziosi nelle chiese si stabilisce che la cura ordinaria nella manutenzione sia rafforzata con opportuni mezzi di sicurezza (can. 1220, § 2 CIC). A riguardo specifico delle cose preziose, invece, si prevede l'obbligo della licenza della Santa Sede per alienare cose preziose (can. 1292, § 2 CIC), anche quando facciano parte del patrimonio degli Istituti di vita consacrata (can. 638, § 3 CIC); si impone l'obbligo di inventario delle cose mobili preziose (can. 1283, 2° CIC); si prevede un periodo di tempo più lungo per la prescrizione riguardante le cose mobili preziose (can. 1270 CIC).

¹⁷ Il can. 1257, § 1 CIC definisce beni ecclesiastici tutti i beni temporali di proprietà delle persone giuridiche pubbliche nella Chiesa.

¹⁸ L'inserimento nei diversi ambienti socio-culturali viene indicato come il metodo da seguire, sul modello di Cristo, per fare aderire l'umanità al messaggio di salvezza (*Ad gentes divinitus*, decreto su l'attività missionaria della Chiesa, nn. 10 e 22).

¹⁹ Il Concilio accoglie la nozione di cultura in senso storico-sociale e etno-antropologico, come il patrimonio di tradizioni, di mezzi e di conoscenze che sono state acquisite nel tempo per un processo di progressiva umanizzazione da parte di un determinato gruppo sociale: "Con il termine generico di 'cultura' si vogliono indicare tutti quei mezzi con i quali l'uomo affina ed esplica le molteplici sue doti di anima e di corpo; procura di ridurre in suo potere il cosmo stesso con la conoscenza e il lavoro; rende più umana la vita sociale sia della famiglia che in tutta la società civile, mediante il progresso del costume e delle istituzioni; infine con l'andar del tempo, esprime, comunica e conserva nelle sue opere le grandi esperienze e aspirazioni spirituali, affinché possano servire al progresso di molti, anzi di tutto il genere umano." *Gaudium et spes*, costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, n. 53.

²⁰ *Gaudium et spes*, nn. 57-58. L'importanza di un rapporto fecondo tra fede e cultura, che realizzi "l'evangelizzazione delle culture e l'inculturazione del Vangelo" viene sottolineato da Giovanni Paolo II nel m.p. *Inde a pontificatus nostri initio*, art. 2).

²¹ "Quando la Chiesa chiama l'arte ad affiancare la propria missione, non è soltanto per ragioni di estetica, ma per obbedire alla logica dell'incarnazione. Non si tratta di addolcire con immagini tonificanti il cammino aspro dell'uomo, ma di offrirgli la possibilità di fare fin d'ora una qualche esperienza di Dio, il quale raccoglie in sé tutto ciò che è buono, bello, vero". Giovanni Paolo II, *Discorso ai partecipanti alla prima assemblea plenaria*, 12 ottobre 1995, n. 6; "Se animate da afflato spirituale tali opere possono aiutare l'anima nella ricerca delle cose divine e possono giungere anche a costituire pagine interessanti di catechesi e di ascesi". Giovanni Paolo II, *Discorso ai partecipanti alla seconda assemblea plenaria*, 25 settembre 1997, n. 2.

²² Il riconoscimento di un interesse comune alla tutela dei beni culturali che esprimono valori religiosi motiva e promuove la collaborazione tra la Chiesa e gli Stati nella cura del patrimonio storico-artistico. Nell'ordinamento italiano, il principio di collaborazione viene sancito nella normativa che dà esecuzione agli Accordi concordatari stipulati il 18 febbraio 1984 con la Santa Sede (art. 12, n. 1, legge 25 marzo 1985, n. 121). Successive intese tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza Episcopale Italiana hanno precisato le modalità e gli strumenti di attuazione della normativa (Intesa del 13 settembre 1996, resa esecutiva con D.P.R. 26 settembre 1996, n. 571, abrogata e sostituita con l'Intesa del 26 gennaio 2005 resa esecutiva con D.P.R. 4 febbraio 2005, n. 78; Intesa del 18 aprile 2000 sugli archivi e le biblioteche ecclesiastiche, resa esecutiva con D.P.R. 16 maggio 2000, n. 189), prevedendo canali di concertazione articolati a diversi livelli tra organi centrali e periferici dello Stato e della Chiesa e sancendo forme diverse di cooperazione, sia con procedure partecipate, sia con organismi comuni di controllo. Ancora più intensa ed estesa risulta la collaborazione delineata nelle intese stipulate tra le Regioni e le Conferenze Episcopali regionali, che prevedono, oltre alla consultazione previa, anche azioni congiunte nella fase di attuazione delle misure concordate.

²³ Il valore spirituale dei beni culturali, come testimonianza di fede, viene sottolineato dalla *Lettera circolare* inviata dalla Pontificia Commissione per i beni culturali ai Superiori degli Istituti religiosi il 10 aprile 1994: "Les Biens culturels sont de témoignages privilégiés de toute cette activité catholique et spirituelle. C'est pourquoi ils sont considérés non seulement comme des éléments d'intérêt anthropologique et social, mais surtout comme expressions remarquables d'une foi qui grandit dans l'Église et trouve des manifestations toujours plus adaptées pour exprimer sa vitalité intérieure".

²⁴ "I beni culturali si rivelano documenti qualificati dei vari momenti di questa grande storia spirituale". Giovanni Paolo II, *Discorso ai partecipanti all'assemblea plenaria*, 31 marzo 2000, n. 3.

²⁵ "La Chiesa non è soltanto custode del suo passato; essa è soprattutto animatrice del presente della comunità umana, in vista dell'edificazione del suo futuro. Essa, pertanto, incrementa continuamente il proprio patrimonio di beni culturali per rispondere alle esigenze di ogni epoca e cultura, e si preoccupa poi di consegnare quanto è stato realizzato alle generazioni successive, perché anch'esse possano abbeverarsi al grande fiume della *traditio Ecclesiae*". Giovanni Paolo II, *Discorso ai partecipanti all'assemblea plenaria*, 31 marzo 2000, n. 4.

²⁶ Sulla nozione di "sacro in senso ampio" si veda più ampiamente quanto detto nel paragrafo successivo.

²⁷ "Ancora, i beni culturali ecclesiastici sono testimoni della fede della comunità che li ha prodotti nei secoli e per questo sono a loro modo strumenti di evangelizzazione che si affiancano agli strumenti ordinari dell'annuncio, della predicazione e della catechesi." Francesco, *Messaggio ai partecipanti al Convegno "Dio non abita più qui? Dimissione di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici"*, 29 novembre 2018.

²⁸ "Se si vogliono inserire i beni culturali nel dinamismo dell'evangelizzazione, non ci si può limitare a mantenerli integri e protetti; è necessario attuare una loro organica e sapiente promozione per inserirli nei circuiti vitali dell'azione culturale e pastorale della Chiesa". Giovanni Paolo II, *Discorso ai partecipanti alla prima assemblea plenaria*, 12 ottobre 1995, n. 3. A tal fine viene delineato il lavoro affidato alla Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa: "Il lavoro affidato alla vostra Commissione consiste nell'animazione culturale e pastorale delle comunità ecclesiali, valorizzando le molteplici forme espressive che la Chiesa ha prodotto e continua a produrre al servizio della nuova evangelizzazione dei popoli". Giovanni Paolo II, *Discorso ai partecipanti alla seconda assemblea plenaria*, 25 settembre 1997, n. 3.

²⁹ Eugenio M. Lisi, "Gli istituti monastici nel nuovo codice canonico," *Monitor ecclesiasticus*, n. 110 (1985), 148-70; José Orlandis, "Monacato," in *Diccionario general de derecho canónico*, V, 455-58; Geza Kuminetz, "Monasterio," *Diccionario general de derecho canónico*, V, 458-60; Aidan McGrath, *Monjas de clausura*, *Diccionario general de derecho canónico*, V, 464-67.

³⁰ Silvia Recchi, "Casa religiosa," in *Diccionario general de derecho canónico*, I, 888-91; Domingo Javier Andrés Gutiérrez, "Casa sui iuris," *Diccionario general de derecho canónico*, I, 891-94.

³¹ Si vedano le affermazioni contenute nella *Lettera circolare* inviata dalla Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa ai Superiori degli Istituti religiosi il 10 aprile 1994, già citate nella nota 24 del presente contributo. Nelle comunità monastiche i beni culturali sono una testimonianza del loro specifico carisma spirituale: "lorsqu'une communauté religieuse vit intensément son charisme, celui-ci s'irraie également dans les formes visibles de la culture et de l'art et celles-ci semblent contaminées quelque peu par l'intensité spirituelle de ce témoins". *Lettera circolare*, 3.

³² Adolfo Longhitano, "Il sacro nel codice di diritto canonico," *Ius Ecclesiae*, no.6 (1994): 709-30.

³³ Cann. 1171 e 1205 CIC.

³⁴ Il can. 1210 CIC considera attività congruenti con il carattere sacro del luogo non solo quelle di culto, ma anche quelle di pietà e di religione.

³⁵ Can. 616 CIC.

³⁶ Il codice di diritto canonico regola le condizioni e le modalità per la riduzione delle chiese consacrate all'uso profano nel can. 1222, §§ 1-2. L'opera di interpretazione e di applicazione della normativa nei diversi casi concreti, svolta dalla prassi della Congregazione del Clero e dalla giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, competenti a decidere sugli eventuali ricorsi, l'una in via amministrativa e l'altro in via giudiziale, è stata recepita nelle linee guida della Congregazione per il Clero che dettano disposizioni puntuali in ordine al contenuto e alla procedura del provvedimento di dismissione dall'uso sacro. Si veda: "Official Documents of the Holy See: Letter from the Congregation for the Clergy and Procedural Guidelines for the Modification of Parishes and the Closure, Relegation and Alienation of Churches," *The Jurist*, no. 73 (30 aprile 2013): 211-19 e *Enchiridion Vaticanum*, no. 29 (2013), nn. 562a-562i.

³⁷ Di recente, il Pontificio Consiglio della Cultura, a seguito del convegno organizzato in collaborazione con i delegati di alcune conferenze episcopali nazionali e la Pontificia Università Gregoriana (*Dio non abita più qui? Dimissione e i luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici*, Roma 29-30 novembre 2018) ha pubblicato la dichiarazione *La dimissione e il riuso ecclesiale di chiese*, del 17 dicembre 2018.

³⁸ La Conferenza Episcopale Italiana ha dato alcune istruzioni sul modo di trattare la questione, oltre che negli orientamenti generali sui beni culturali (*I beni culturali della Chiesa in Italia*), nella *Istruzione in materia amministrativa*, 1 settembre 2005, e nel documento del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici intitolato *Le chiese non più utilizzate per il culto*, 4 ottobre 2012.

³⁹ G. Paolo Montini, "La cessazione degli edifici di culto," *Quaderni di diritto ecclesiale*, no. 13 (2000): 281-99; Paolo Cavana, "Il problema degli edifici di culto dismessi," *Stato, Chiese e pluralismo confessionale volume*, no. 4 (2009); Francesco Grazian, "Riduzione di una chiesa ad uso profano: atti canonici e civilistici," *Quaderni di diritto ecclesiale*, no. 29 (2016): 18-36; G. Paolo Montini, "La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni," *Quaderni di diritto ecclesiale*, no. 29 (2016): 37-58; Carlo Azzimonti, "Garanzie per l'utilizzo non indecoroso di chiese dismesse," *Quaderni di diritto ecclesiale*, no. 29 (2016): 59-69; Paolo Cavana, "Chiese dismesse: una risorsa per il futuro," *in_bo* 7, no.10 (dicembre 2016) DOI: <https://doi.org/10.6092/issn.2036-1602/6488>; Davide Dimodugno, "Il riuso degli edifici di culto: profili problematici tra diritto canonico, civile e amministrativo," *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, no.6 (2017); Giovanni Parise, "Analisi degli aspetti rilevanti della normativa canonica sul mutamento di stato di parrocchie ed edifici sacri (cann. 515 § 2 e 1222 § 2): riflessioni e proposte," *Ius Ecclesiae*, no. 29 (2017): 327-52; Pawel Malecha, "La riduzione di una chiesa a uso profano non sordido alla luce della normativa canonica vigente e delle sfide della Chiesa di oggi," *Jusonline*, no. 3 (2018). <http://jus.vitaepensiero.it/news-papers-la-riduzione-di-una-chiesa>, ultimo accesso: 24 luglio 2019.

⁴⁰ Per tutelare la consacrazione delle chiese, la giurisprudenza della Segnatura Apostolica segue una interpretazione stretta del significato di "dedicazione al culto", riservando il termine al solo culto cattolico e quindi ritenendo che qualsiasi destinazione al culto al di fuori della Chiesa cattolica, anche in altre religioni cristiane, sia da considerare una dismissione dal culto e quindi richieda l'osservanza della procedura prevista dal can. 1222, § 2 CIC.

⁴¹ Can. 1222, § 1 CIC.

⁴² Can. 1222, § 2 CIC.

⁴³ La riduzione all'uso profano deve essere adottata con decreto scritto e motivato del vescovo diocesano, dopo aver sentito il consiglio presbiterale (cann. 127 e 166 CIC) e, per quanto possibile, aver ascoltato anche tutti coloro che possono essere lesi dal provvedimento (can. 50 CIC), nonché dopo aver ottenuto il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritti sull'edificio sacro e aver verificato che il bene delle anime non patisca alcun danno (can. 1222, § 2 CIC).

⁴⁴ Si sottolinea come non basti una causa giusta ma si richieda una causa grave. La gravità della causa deve essere valutata nel caso concreto, sulla base di tutte le circostanze specifiche, e deve essere puntualmente provata. Può accadere, peraltro, che la concorrenza di più ragioni giuste, ciascuna da sola insufficiente, possa configurare nel suo complesso una causa grave. Peraltro, dato che le chiese possono rimanere edifici sacri anche se sono usate solo occasionalmente o raramente, non sono considerate ragioni da sole sufficienti a giustificare la riduzione all'uso profano le seguenti situazioni: la predisposizione di un piano generale diocesano di riduzione del numero delle chiese; il fatto che della chiesa non ci sia più bisogno; il fatto che la parrocchia sia stata soppressa; il decremento del numero dei parrocchiani; alcune cause potenziali in futuro ma non attualmente realizzate. Cfr. Congregazione del Clero, *Procedural Guidelines*, 2, f e h.

⁴⁵ Il can. 1222, § 2 non richiede che nel decreto di riduzione all'uso profano sia precisata la destinazione finale dell'edificio, ma stabilisce comunque che gli edifici dismessi dal culto non possano essere adibiti a usi "indecorosi", ossia contrari al permanente valore simbolico-sacrale dell'edificio. Usi non indecorosi sono considerati quelli di natura culturale, "come sedi per attività artistiche, biblioteche, archivi e musei" (CEI, *I beni culturali della Chiesa in Italia*), ovvero altre attività di educazione cattolica (insegnamento scolastico o catechesi), o ancora attività caritative o solidali (accoglienza dei poveri o dei migranti, ambulatori) o di ricreazione sociale (luoghi di incontro o di aggregazione). Si vedano in questo senso le indicazioni della dichiarazione del Pontificio Consiglio della Cultura, *La dimissione e il riuso ecclesiale di chiese* (4.c e 6.7).

⁴⁶ La questione viene richiamata in termini di principi generali, senza fornire istruzioni dettagliate, dalla *Lettera circolare* della Commissione pontificia per i beni culturali della Chiesa inviata ai superiori degli Istituti religiosi il 10 aprile 1994. Per contro, non risultano disposizioni apposite nei più recenti documenti della Sede Apostolica che trattano del

patrimonio monastico: Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, *Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica*, 2 agosto 2014; Francesco, costituzione apostolica *Vultum Dei quaerere, sulla vita contemplativa femminile*, 29 giugno 2016; Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, *Cor orans, Istruzione applicativa della costituzione apostolica Vultum Dei quaerere, sulla vita contemplativa femminile*, 1 aprile 2018.

⁴⁷ Can. 616 CIC; *Vultum Dei quaerere*, art. 8, § 2; *Cor orans*, IV-V, nn. 65-73. Le *Linee orientative* per la gestione dei beni ricordano l'importanza di pianificare le risorse e di fare scelte oculate anche nella fase di dismissione o alienazione di immobili, ponendo attenzione alla sostenibilità delle opere (1.1.).

⁴⁸ Can. 1171 CIC.

⁴⁹ Can. 1292, § 2 CIC.

⁵⁰ Il principio viene affermato anche per gli edifici (non solo le chiese) che fanno parte del patrimonio dei monasteri nella *Lettera circolare* della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa (10 aprile 1994), sottolineando l'importanza di salvaguardare l'integrità della loro finalità originaria, soprattutto a riguardo dei centri liturgici.

⁵¹ La giurisprudenza della Segnatura Apostolica non ritiene le difficoltà economiche dovute alla carenza delle fonti di finanziamento delle chiese una ragione sufficiente, per sé sola, a configurare una causa grave, ma occorre il concorso di motivazioni aggiuntive che dimostrino l'impossibilità di provvedere alla manutenzione dell'edificio anche attraverso il ricorso ad altre fonti di reddito, come, ad esempio, le precarie condizioni dell'ente ecclesiastico o dei fedeli della diocesi, ovvero la necessità di sostenere altre prevalenti esigenze pastorali.

⁵² I concerti di musica sacra, non essendo considerati attività profana, possono essere liberamente eseguiti nelle chiese; invece per altri tipi di concerti, considerati comunque attività culturali, è necessaria la licenza scritta dell'ordinario prevista dal can. 1210 CIC per adibire i luoghi sacri all'uso profano *per modum actus* (CEI, *Istruzione in materia amministrativa*, art. 130).

⁵³ Il can. 1210 CIC considera attività compatibili con il carattere sacro dei luoghi quelle di culto, di pietà, e di religione. Nelle attività di religione possono essere ricomprese attività culturali specificamente ecclesiali.

⁵⁴ Cann. 1210 e 1222, § 2 CIC.

⁵⁵ Si vedano le attività ritenute idonee nel caso della dismissione dal culto delle chiese.

⁵⁶ Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici della CEI, *Le chiese non più utilizzate per il culto*, 4 ottobre 2012; Pontificio Consiglio della Cultura, *La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese*, 17 dicembre 2018.

⁵⁷ Sulla questione si veda il contributo di Davide Dimodugno, "Monasteri dismessi: proposte per una soluzione giuridica," pubblicato in questo volume.

⁵⁸ Negli studi e nella pianificazione dei progetti di restaurazione o di riuso dei beni appare imprescindibile l'impostazione interdisciplinare, come è emerso nel convegno *Dio non abita più qui? Dismissioni di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici* (Roma, 29-30 novembre 2018), i cui atti sono stati pubblicati nell'omonimo volume, a cura di Fabrizio Capanni (Roma: Artemide, 2019) e nella *summer school* "Nuovi scenari per patrimoni monastici dismessi. Casi lucchesi tra memorie monastiche ed eredità pucciniana" (25 luglio-3 agosto 2019), i cui atti sono raccolti in questo volume.

⁵⁹ "È ciò che in qualche modo afferma l'esortazione apostolica *Evangelii gaudium* quando, sostenendo la superiorità del tempo sullo spazio, dichiara che 'dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi. Il tempo ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una costante crescita, senza retromarcie.'" Francesco, *Messaggio ai partecipanti al Convegno Dio non abita più qui? Dismissione di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici*, 29 novembre 2018.

BIBLIOGRAFIA

- AZZIMONTI, CARLO. *I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*. Bologna: Edizioni Dehoniane, 2001.
- AZZIMONTI, CARLO. "I beni culturali ecclesiali in Italia." *Quaderni di diritto ecclesiale*, no. 29 (2016): 347–78.
- AZZIMONTI, CARLO. "Garanzie per l'utilizzo non indecoroso di chiese dismesse." *Quaderni di diritto ecclesiale*, no. 29 (2016): 59–69.
- BERTOLINO, RINALDO. *Nuova legislazione canonica e beni culturali ecclesiali*, in *Beni culturali e interessi religiosi*. Napoli: Jovene, 1983.
- BOLGIANI, ISABELLA. "I beni culturali di interesse religioso tra Intesa nazionale e accordi regionali ('vecchi' e 'nuovi')." *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* no. 11 (2012).
- BRUGNOTTO, GIULIANO. "I beni culturali e quelli di interesse liturgico." *Quaderni di diritto ecclesiale*, no. 29 (2016): 90–112.
- CAPANNI, FABRIZIO, cur. *Dio non abita più qui? Dismissioni di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici*. Roma: Artemide, 2019.
- CAVANA, PAOLO. "Il problema degli edifici di culto dismessi." *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* volume, no. 4 (2009).
- CAVANA, PAOLO. "Chiese dismesse: una risorsa per il futuro." *in_bo* 7, no.10 (2016). DOI: <https://doi.org/10.6092/issn.2036-1602/6488>.
- DIMODUGNO, DAVIDE. "Il riuso degli edifici di culto: profili problematici tra diritto canonico, civile e amministrativo." *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, no. 6 (2017).
- FELICIANI, GIORGIO. "Chiesa e beni culturali: nuove prospettive della legislazione canonica." In *Scritti in onore di L. Mengoni*, III. 1851–69. Milano: Giuffrè, 1995.
- FELICIANI, GIORGIO. "I beni culturali nella normativa canonica universale e nei più recenti accordi concordatari." In *Studi in onore di Piero Bellini*. 371–80. Soveria Mannelli, Catanzaro: Rubbettino, 1999.
- FRIGO, MANLIO. "Beni culturali e diritto dell'Unione europea." *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, no. 11 (2010).
- GIACOBBI, ATTILIO, e AGOSTINO MONTAN. *I luoghi e i tempi sacri (cann. 1205-1253)*. In *Il diritto nel mistero della Chiesa*, III. 318–37. Roma: PUL, 1992.
- GONZÁLEZ MORENO, BEATRIZ. "Bienes culturales (Comisión pontificia para los)." In *Diccionario general de derecho canónico*, I.), 696–99. Pamplona: Aranzadi, 2012.
- GRAZIAN, FRANCESCO. "Riduzione di una chiesa ad uso profano: atti canonici e civilistici." *Quaderni di diritto ecclesiale*, no. 29 (2016): 18–36.
- LONGHITANO, ADOLFO. "Il sacro nel codice di diritto canonico." *Ius Ecclesiae*, no. 6 (1994): 709–30.
- MALECHA, PAWEL. "La riduzione di una chiesa a uso profano non sordido alla luce della normativa canonica vigente e delle sfide della Chiesa di oggi." *Jusonline*, no. 3 (2018). <http://jus.vitaepensiero.it/news-papers-la-riduzione-di-una-chiesa>. Ultimo accesso: 24 luglio 2019.
- MONTINI, G. PAOLO. "La cessazione degli edifici di culto." *Quaderni di diritto ecclesiale*, no. 13 (2000): 281–99.
- MONTINI, G. PAOLO. "La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni." *Quaderni di diritto ecclesiale*, no. 29 (2016): 37–58.
- MUSSELLI, LUCIANO. "Beni culturali nel diritto canonico." In *Digesto delle discipline pubblicistiche* II. 226–28. Torino: UTET, 1987.
- PARISE, GIOVANNI. "Analisi degli aspetti rilevanti della normativa canonica sul mutamento di stato di parrocchie ed edifici sacri (cann. 515 § 2 e 1222 § 2): riflessioni e proposte." *Ius Ecclesiae*, no. 29 (2017): 327–52.
- PASSASEO, FRANCESCO. "La tutela dell'interesse religioso dei beni culturali. Riflessioni tra *ius conditum* e *ius condendum*." *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, no. 2 (2018).
- SERRA, BEATRICE. "La protección de los bienes culturales de la Iglesia católica: la experiencia italiana." *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, no. 12 (2017).
- TIGANO, MARTA. "Un 'modello Unesco' per la gestione, in chiave economica, dei beni culturali di interesse religioso?." *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, no. 6 (2018).

Ecclesial Cultural Goods and Abandonment of Monastic Heritage

Ilaria Zuanazzi

KEYWORDS

Ecclesial cultural heritage; sacred things; precious things; monastic heritage; divestment from sacred use

ABSTRACT

The work is based on the analysis of the relevance of ecclesial cultural goods for the Church's order, for the symbolic-representative function of the spiritual values embodied in the ecclesial tradition, and highlights the need to provide special instruments of protection that promote their use by the community. By applying an extensive interpretation of the notion of sacredness, it is believed that it is possible to extend to the goods of monastic patrimony the qualification of ecclesial cultural goods, connoted by the characteristics of preciousness, culturality and sacredness. In order to guarantee respect for the symbolic-sacral value of these goods even when it is not possible to maintain their original destination, it is proposed to adapt, in the face of the lack of specific regulations, the current provisions for the reduction of places of worship to profane use, which establish precise conditions and precautions to ensure the decorum due to their intrinsic dignity.

Ilaria Zuanazzi

Università degli Studi di Torino
ilaria.zuanazzi@unito.it

Professore ordinario di Diritto canonico e di Diritto ecclesiastico presso l'Università degli Studi di Torino, Presidente del Centro interdipartimentale di ricerca in Scienze Religiose "Erik Peterson", giudice del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese.

Full Professor of Canon Law and Ecclesiastical Law at the University of Turin, President of the Interdepartmental Centre for Research in Religious Sciences "Erik Peterson", Judge of the Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese.